

**CONVENZIONE EX ART. 4 COMMA 2 LETT A)**

**D.M. 18 OTTOBRE 2010 N. 180**

**TRA**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PERUGIA,  
iscritto al n. 45 del Registro degli Organismi di Mediazione  
presso il Ministero della Giustizia, in persona dell'Avv. Carlo  
Orlando, Presidente *p.t.* della Fondazione Forense di Perugia

**- da una parte**

**E**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DEL  
FORO DI PESARO iscritto al n. 90 del Registro degli Organismi  
di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, in persona  
dell'Avv. Arturo Pardi, Presidente *p.t.* dell'Ordine degli Avvocati  
di Pesaro

**- dall'altra parte**

**PREMESSO CHE**

A) Le entrambe le parti sono rispettivamente accreditate al n. 45  
ed al n. 90 presso il Registro ministeriale degli enti deputati alla  
gestire tentativi di mediazione ai sensi del d.lgs 04.03.2010 n. 28  
e successive modifiche.

B) Ciascuna delle due parti possiede una idonea organizzazione,  
ed in particolare:

l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia ha la propria sede operativa in Perugia, Via Baglioni, 10 ove dispone di locali, strutture e personale adibiti alla gestione delle procedure di mediazione;

l'Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro ha la propria sede operativa in Pesaro, Piazzale Carducci, 12 ove dispone di locali, strutture e personale adibiti alla gestione delle procedure di mediazione;

C) E' interesse delle parti stabilire un rapporto di collaborazione ai seguenti

#### **PATTI E CONDIZIONI**

1) Ciascuna delle parti potrà avvalersi delle strutture e/o del personale e/o dei mediatori dell'altra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7, co. 2, punto c) del d.m. n. 180/2010.

In particolare, per quanto riguarda l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia lo stesso si potrà avvalere della sede operativa dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro il quale, a sua volta, potrà avvalersi della sede operativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia;

2) L'Organismo ospitante avrà diritto ad un corrispettivo pari al 10%, oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'organismo che gestirà la mediazione e comunque alla conclusione delle medesime procedure. La

predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

3) Nel caso in cui all'Organismo ospitante sarà, pure, demandata l'intera gestione della procedura, all'Organismo delegante sarà riconosciuto un corrispettivo pari al 15%, oltre IVA, delle spese di mediazione effettivamente corrisposte dai soggetti partecipanti alle procedure, da calcolarsi secondo il tariffario dell'organismo che gestirà la mediazione e, comunque, alla conclusione delle medesime procedure. La predetta percentuale è, quindi, da intendersi al netto delle spese di avvio e degli eventuali costi vivi corrisposti dalle parti.

4) Ciascuna delle parti garantisce la piena regolarità del servizio svolto, l'idoneità delle proprie strutture, l'imparzialità dei mediatori e la professionalità degli stessi. Per garantire la maggiore efficacia della presente convenzione, ciascuna delle parti fornirà all'altra copia aggiornata del proprio Regolamento e tariffario, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica od integrazione ad essi apportata.

5) Ciascuna delle parti avrà diritto di chiedere all'altra un resoconto sullo svolgimento e sull'esito delle pratiche demandate, ed in particolare l'invio di copia delle schede di valutazione.

6) Ciascuna delle parti potrà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, receder dal presente accordo con 30 giorni di preavviso, senza dover corrispondere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento all'altra parte. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui una delle due parti venisse meno agli obblighi

di cui ai precedenti articoli, l'altra avrà diritto di recedere dal presente accordo in via immediata e senza preavviso alcuno indicando per iscritto il motivo del recesso.

In ogni caso il recesso non avrà effetto per le pratiche già demandate, operando solo *ex nunc*.

7) Le parti si impegnano a pubblicizzare, nei modi che concorderanno, la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.m. n.180/2010, rendendo noto alla pubblica utenza che, nelle aree territoriali sopra specificate, il servizio sarà svolto secondo le modalità sopra indicate.

8) Per ogni controversia relativa o comunque collegata alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, è obbligatorio il preventivo ricorso alla mediazione da espletarsi secondo le disposizioni del Regolamento dell'Organismo di mediazione di Ancona che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Perugia - Pesaro, 17 gennaio 2014

Organismo Di Mediazione Forense Di Perugia

Avv. Carlo Orlando



Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro

Avv. Arturo Pardi

